



Comune di Zumaglia

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICO - MANUTENTIVA
N. 133 DEL 28/05/2026 REG.GEN

OGGETTO:

BANDO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA + TERRITORI SFIDA DELLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA BIELLESE. INIZIATIVA: CRESCERE IN VERTICALE (SPORT, SCUOLA E COMUNITÀ IN UN PAESE DI MONTAGNA). INTERVENTO: ALLESTIMENTO PARETE ARRAMPICATA NELLA PALESTRA COMUNALE (BOULDER INDOOR). DECISIONE DI AFFIDAMENTO FORNITURE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17 D.LGS N. 36/2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.314,67 (CIG. BBD7EF8636).

L'anno duemilaventisei del mese di maggio del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICO - MANUTENTIVA

In esecuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio tecnico- tecnico manutentivo attribuite con Decreto Sindacale di nomina n. 8 del 02/05/2024;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della G.C. n. 50 del 03/10/2023 con la quale al Sindaco è attribuita la responsabilità del servizio finanziario;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2026 – 2028, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 18 del 16 dicembre 2025;
- il Documento Unico di Programmazione Semplificato relativo al triennio 2026 – 2028, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 16 dicembre 2025;

VISTO:

- il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell'art. 169/267, approvato con d.G.C. n. 1 del 24/01/2026;

PREMESSO CHE:

il Documento Unico di Programmazione Semplificato relativo al triennio 2026 – 2028, il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 16 dicembre 2025, relativamente alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" individua tra gli obiettivi da raggiungere la realizzazione di interventi di migioria degli impianti sportivi;

ATTESO CHE:

a tal fine, il Comune di Zumaglia ha aderito al bando emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella "+ TERRITORI. Sfida della transizione demografica biellese" con apertura domande al 10 novembre 2025 e termine di presentazione delle candidature alle ore 16,00 del 13 febbraio 2026, presentando l'iniziativa "CRESCERE IN VERTICALE sport, scuola e comunità in un paese di montagna" relativa al potenziamento del

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

servizio ludico-sportivo offerto alla cittadinanza, scegliendo di investire nella realizzazione di una parete di arrampicata da posizionare nella palestra comunale, con la volontà di ri-trasformare questo spazio in un luogo vivo, frequentato quotidianamente, riconoscibile e generativo di relazioni attraverso una nuova offerta sportiva che rafforzi la stabilità della comunità esistente e sia attrattiva per incentivare il trasferimento di nuove famiglie;

l'iniziativa, delineata attraverso il *dossier* di candidatura costituito dalla modulistica richiesta specificatamente dal bando e da una relazione illustrativa-tecnica - equivalente ad un Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) - redatta a cura del responsabile del servizio tecnico comunale arch. Raffaella Penna nel febbraio 2026, a fronte di una spesa complessiva stimata in Euro 24.743,00, ha ottenuto favorevole riscontro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella con la conseguente assegnazione del contributo di Euro 15.000,00;

RILEVATO strategicamente dalla citata relazione illustrativa-tecnica - equivalente ad un Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) - CHE:

in un piccolo paese di montagna, gli spazi pubblici svolgono un ruolo centrale nella costruzione dei legami sociali, ed in tal senso la palestra comunale, attraverso questa iniziativa, può diventare un ulteriore punto di riferimento stabile per bambini, famiglie, insegnanti, associazioni e volontari, favorendo la crescita di reti di prossimità e solidarietà;

la scelta dell'arrampicata quindi, quale disciplina che si fonda sulla fiducia reciproca e sulla collaborazione, diventa uno strumento educativo e relazionale che responsabilizza gli individui nella dimensione della cura, rafforzando il senso di appartenenza e di comunità;

a seguito poi dell'evidente implementazione della popolazione scolastica - in particolare a partire dall'anno scolastico 2023-2024 - scatuisce una maggiore domanda di servizi educativi e ricreativi, alla quale il Comune di Zumaglia intende dare risposta;

in tale direzione, per un comune totalmente montano definito come tale in applicazione dell'articolo 1 della Legge 991/1952 e confermato nella nuova recentissima legge 12 settembre 2025 n. 131, in perfetta sintonia con il progetto didattico-educativo della scuola primaria (laddove si privilegia lo svolgimento di attività *outdoor* con una forte prevalenza dell'esperienza sensoriale e corporea in natura, cercando di favorire l'attività ludica con attrezzature poco strutturate, che possano ampliare le possibilità di esplorazione e quindi l'utilizzo ripetuto nel tempo) il potenziamento infrastrutturale della palestra attraverso una arrampicata didattica potrà costituire anche supporto di avvicinamento alla pratica sportiva, e non soltanto di piccoli atleti, ma aperta al territorio, in sicurezza e con gestione controllata;

l'iniziativa dialoga altresì con la storia e con il paesaggio locale anche attraverso il linguaggio simbolico dello sport, in quanto l'arrampicarsi richiama il "brich", il colle che caratterizza il profilo del paese, per diventare esperienza educativa che unisce corpo, ambiente e identità;

POSTO CHE:

è intenzione pertanto del Comune di Zumaglia provvedere in merito, in conformità con quanto strategicamente, tecnicamente ed economicamente delineato nel *dossier* di candidatura al bando emesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella "+ TERRITORI. Sfida della transizione demografica biellese" per l'attuazione dell'iniziativa "*CRESCERE IN VERTICALE sport, scuola e comunità in un paese di montagna*", addivenendo all'allestimento di una parete di arrampicata (*boulder indoor*) da posizionare sulla parete interna nord-orientale della palestra comunale, per rispondere alle seguenti esigenze:

- *ambito scolastico*: garantendo una configurazione mirata alla propedeutica ed al potenziamento motorio, con massimi standard di sicurezza e di inclusività,
- *ambito sportivo (per utenza adulta)*: garantendo robustezza strutturale e varietà di inclinazioni idonee alla pratica sportiva ed all'allenamento anche avanzato;

RILEVATO a tal proposito CHE, per addivenire all'acquisizione delle prestazioni, progettualmente individuate nella relazione illustrativa-tecnica - equivalente ad un Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) - redatta a cura del responsabile del servizio tecnico comunale arch. Raffaella Penna nel febbraio 2026, il medesimo responsabile in qualità di R.U.P., effettuata preliminare informale indagine di mercato mediante consultazione di operatori economici diversi, operando sul portale acquistinrete.it della piattaforma MePA con Trattativa diretta RdO n. NG6348964 in data 25/05/2026, avviava attività negoziali mediante richiesta di offerta finalizzata a successivo affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 smi rivolgendo invito a presentare offerta preventivo all'operatore economico LOGIFER SRL con Sede Legale in VIA SERIOLA N 11 GUSSAGO BS 25064 Codice Fiscale/P.IVA 03889640987, in possesso delle qualificazioni e dei requisiti tecnico-professionali per le forniture necessarie all'allestimento in argomento, rilevandosi in capo al medesimo soggetto il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 smi, di esperienze idonee e delle qualificazioni per le forniture individuate negli elaborati progettuali, nel rispetto dei principi generali del codice quali rotazione (in quanto trattasi di nuovo affidatario), economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché dei criteri di sostenibilità ambientale, il quale ha offerto, con riferimento agli importi di cui alla lettera invito e dei relativi allegati tecnici, a firma del R.U.P. Arch. Raffaella Penna, l'importo di Euro 20.549,73, compresi i costi della manodopera (non assoggettati al ribasso), al netto degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 200,00, pertanto con una minore spesa per l'Ente di Euro 103,27 (corrispondente ad un ribasso di circa lo 0,5 %), risultando l'ammontare dell'importo contrattuale pari a complessivi Euro 20.749,73 oltre IVA 22 % ai sensi di legge (pari ad Euro 4.564,94), offerta, agli atti d'ufficio, che risulta adeguata e congrua rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante;

RICONOSCIUTA la necessità di adempiere in merito ricorrendo, per l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa, all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, ad operatore economico in possesso dei requisiti tecnici richiesti, necessariamente esterno all'Ente;

APPURATO CHE:

ai sensi dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 le stazioni appaltanti *procedono* all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice medesimo, in particolare con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

l'Allegato I.1 al D.Lgs n. 36/2023 definisce, all'art. 3 comma 1 lettera d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023 smi l'appalto, già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti per la natura stessa delle prestazioni richieste;

le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria ed anche per il luogo di esecuzione;

gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

RITENUTE fondamentali le prestazioni in argomento e rilevata l'esigenza di procedere al relativo affidamento al fine di attuare specifici indirizzi dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO CHE:

ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RITENUTO pertanto di poter affidare al soggetto economico Ditta LOGIFER SRL con sede legale in VIA SERIOLA N 11 GUSSAGO (BS) 25064 Codice Fiscale/P.IVA 03889640987, l'allestimento all'interno della palestra comunale di attrezzatura per arrampicata sportiva e didattica, costituita da una struttura portante in acciaio zincato, pannelli lignei di rivestimento con finitura specifica, "prese" per la salita e materassi di protezione, di dimensioni conformi all'altezza di caduta, compresi fornitura degli elementi costruttivi, trasporto, fissaggi e posa in opera, oneri di progettazione e certificazioni di conformità, strutturale ed ai fini della prevenzione incendi, come dettagliatamente descritto nella lettera invito, nei suoi allegati tecnici e negli elaborati del D.I.P. a firma del responsabile del servizio tecnico e R.U.P. arch. Raffaella Penna, e come da offerta preventivo agli atti d'ufficio, per una spesa conseguente stimata in Euro 20.549,73, compresi i costi della manodopera (non assoggettati al ribasso), al netto degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 200,00, pertanto con una minore spesa per l'Ente di Euro 103,27 (corrispondente ad un ribasso di circa lo 0,5 %), risultando l'ammontare dell'importo contrattuale pari a complessivi Euro 20.749,73 oltre IVA 22 % ai sensi di legge (pari ad Euro 4.564,94);

DATO ATTO CHE:

è all'oggi pertanto possibile determinare fino alla concorrenza massima di Euro 25.314,67 compresa IVA nella misura di legge, coerente con le attuali disponibilità finanziarie, la somma necessaria a rispondere alla prestazione in oggetto;

l'affidamento delle prestazioni risultando ampiamente inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché agli importi di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) al valore di Euro 140.000,00, rientra tra quelle eseguibili, mediante affidamento diretto;

PRESO ATTO CHE:

dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici; la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;

allo scopo è stato acquisito sulla piattaforma MePA il Codice Identificativo Gara n. BBD7EF8636, non essendo necessario richiedere un CUP (Codice Unico di progetto) in quanto non ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RILEVATO CHE:

ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

a) *il fine* che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento di pubblico interesse;

b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali*: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto, nella lettera invito, nei suoi allegati tecnici e nella relazione illustrativa-tecnica - equivalente ad un Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) - redatta a cura del responsabile del servizio tecnico comunale arch. Raffaella Penna nel febbraio 2026 e costituente il *dossier* di candidatura al bando emanato dalla Fondazione CRBiella "+ TERRITORI. Sfida della transizione demografica biellese", e nell'offerta dell'operatore economico, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di forniture, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale nonché dello schema di contratto predisposto sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai quali verrà conferito valore contrattuale, con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario; la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, in considerazione del ridotto valore economico della prestazione in argomento e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; per l'avvio delle prestazioni in parola, da avviare con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) rese in sede di trattativa diretta in ambito MePA è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

c) *la modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 20.749,73 oltre IVA di legge;

VISTI:

il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, e segnatamente l'art. 17 comma 1 e l'art. 50;

il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;

RICHIAMATI altresì i principi generali di cui alla Parte I Titolo I del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

ACCERTATO CHE, come da documentazione agli atti d'ufficio, l'operatore economico selezionato Ditta LOGIFER SRL con sede legale in VIA SERIOLA N 11 GUSSAGO BS 25064 Codice Fiscale/P.IVA 03889640987 risulta in regola:

- con gli adempimenti contributivi (DURC numero di Protocollo INAIL_53038574 con scadenza al 26/06/2026);
- con gli adempimenti ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", come da verifica in data 28/05/2026 attraverso la piattaforma MePA;

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza;

RITENUTO, pertanto, di riferirsi alle dotazioni finanziarie del bilancio;

DATO ATTO CHE il provvedimento che si adotta verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per il visto di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO CHE il Responsabile del Servizio non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 ed infine dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di comportamento dell'Amministrazione, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

CONSIDERATO CHE la Ditta LOGIFER SRL con sede legale in VIA SERIOLA N 11 GUSSAGO BS 25064 Codice Fiscale/P.IVA 03889640987:

- ✓ in riferimento alla Legge n. 136/2010, è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, attraverso la presentazione, ai sensi del comma 7 di detto articolo, di dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, considerato che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;
- ✓ dovrà rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zumaglia, pubblicato nell'apposita sezione del sito del Comune di Zumaglia (Amministrazione trasparente) pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso;

ACCERTATO:

ai sensi dell'art.9 D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rendendo in merito parere favorevole unitamente alla sottoscrizione;

RILEVATO CHE i dati relativi alle somme erogate con la presente determinazione sono soggetti a pubblicazione art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 s.m.i;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 s.m.i per quanto applicabile;
- il Decreto 7 marzo 2018 n. 49;
- i vigenti Regolamenti comunale per quanto applicabili;
- le Linee guida ANAC per quanto applicabili;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Zumaglia. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- in tema di imposta di bollo, ai sensi dell'art. 1 comma 2 Allegato I.4, sono esentati gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO CHE l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze attribuite per il combinato disposto dell'art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 smi;

Ciò premesso

D E T E R M I N A

per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riportato:

1. di CONTRARRE per le motivazioni in premessa esposte e qui rese proprie, avviando la fase di scelta del contraente relativamente alla prestazione in oggetto, ed a tal fine di dichiarare pertanto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17 c. 1 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 recante "Determinazioni a contrattare e relative procedure" per cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base,

il presente atto assume pertanto valore decisivo di determinazione a contrarre con contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, i cui elementi essenziali sono:

a) *il fine* che il contratto intende perseguire è quello oggetto dell'affidamento di pubblico interesse;

b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali*: le clausole principali del contratto sono contenute nel presente atto, nella lettera invito, nei suoi allegati tecnici e nella relazione illustrativa-tecnica - equivalente ad un Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) - redatta a cura del responsabile del servizio tecnico comunale arch. Raffaella Penna nel febbraio 2026 e costituente il *dossier* di candidatura al bando emanato dalla Fondazione CRBiella "+ TERRITORI. Sfida della transizione demografica biellese", e nell'offerta dell'operatore economico, agli atti d'ufficio; il contratto da aggiudicarsi è per natura un contratto di forniture, da stipularsi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 36/2023; in applicazione dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 ed alle condizioni ivi richiamate, la stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con sottoscrizione per accettazione della determinazione dirigenziale nonché dello schema di contratto predisposto sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai quali verrà conferito valore contrattuale, con piena efficacia quale scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. a seguito di sottoscrizione per accettazione con firma elettronica dell'affidatario; la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53 del Codice dei contratti pubblici "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive", laddove al comma 1 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106; ai sensi dell'art. 53 comma 4, l'operatore economico è nell'affidamento in argomento esonerato anche dalla prestazione della garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione del ridotto valore economico della prestazione in argomento e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante; per l'avvio delle prestazioni in parola, da avviare con decorrenza immediata rispetto all'aggiudicazione, sotto le riserve di legge, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e in particolare del principio di tempestività di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023, qualora in seguito a controlli effettuati dall'Amministrazione emergesse la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) rese in sede di trattativa diretta in ambito MePA è prevista la risoluzione del contratto e il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento

alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore di contratto;

ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti all'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

c) *la modalità di scelta del contraente* ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 del citato D.Lgs n. 36/2023 anche senza consultazione di più operatori economici, essendo il valore stimato dell'appalto pari a complessivi Euro 20.749,73 oltre IVA di legge;

2. di AFFIDARE al soggetto economico Ditta LOGIFER SRL con sede legale in VIA SERIOLA N 11 GUSSAGO BS 25064 Codice Fiscale/P.IVA 03889640987 le prestazioni come individuate al punto 1., identificate con il CIG BBD7EF8636, relative all'allestimento all'interno della palestra comunale di una attrezzatura per arrampicata sportiva e didattica, costituita da una struttura portante in acciaio zincato, pannelli lignei di rivestimento con finitura specifica, "prese" per la salita e materassi di protezione, di dimensioni conformi all'altezza di caduta, compresi fornitura degli elementi costruttivi, trasporto, fissaggi e posa in opera, oneri di progettazione e certificazioni di conformità, strutturale ed ai fini della prevenzione incendi, come dettagliatamente descritto nella lettera invito, nei suoi allegati tecnici e negli elaborati del D.I.P. a firma del responsabile del servizio tecnico e R.U.P. arch. Raffaella Penna, e come da offerta preventivo agli atti d'ufficio, per una spesa conseguente stimata in Euro 20.549,73, compresi i costi della manodopera (non assoggettati al ribasso), al netto degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 200,00, pertanto con una minore spesa per l'Ente di Euro 103,27 (corrispondente ad un ribasso di circa lo 0,5 %), risultando l'ammontare dell'importo contrattuale pari a complessivi Euro 20.749,73 oltre IVA 22 % ai sensi di legge (pari ad Euro 4.564,94) per complessivi Euro 25.314,67;

3. di ASSUMERE IMPEGNO DI SPESA a favore del soggetto economico Ditta LOGIFER SRL con sede legale in VIA SERIOLA N 11 GUSSAGO BS 25064 Codice Fiscale/P.IVA 03889640987 per l'importo di Euro 20.749,73 oltre IVA 22 % ai sensi di legge (pari ad Euro 4.564,94) per complessivi Euro 25.314,67;

4. di IMPUTARE la spesa complessiva pari ad Euro 25.314,67 al Conto n. 6130.10.1 all'oggetto "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE", del bilancio dell'Ente;

5. di DISPORRE che:

il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/20 previa comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto, tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata regolare;

la presente determinazione, a cui è attribuito valore contrattuale, è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di competenza del medesimo, attestante la copertura finanziaria;

è data attuazione ai disposti dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, con pubblicazione del presente provvedimento sul link "Amministrazione Trasparente" sul sito del Comune di Zumaglia ed all'apposita sezione dell'albo pretorio comunale;

6. di DARE ATTO che:

ai sensi dell'art. 183 comma 8 D.Lgs n. 267/2000 s.m.i è stato accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

il responsabile del servizio tecnico è individuato in qualità di R.U.P. ;

ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 smi sul procedimento amministrativo qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) competente, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

Il Responsabile del Servizio
F.to: RAFFAELLA PENNA